



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

17/09/2005

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni

DFF/36717/05/1.2.3

Al Ministero dell'istruzione, università e  
ricerca  
Ufficio Legislativo  
Viale Trastevere  
ROMA

**Oggetto: Università degli Studi di Udine - Parere.**

Con riferimento alla nota prot. 4044/3.26/05 del 13 settembre 2005, con la quale si trasmette il quesito posto dall'Università degli Studi di Udine, si rappresenta quanto segue.

La normativa contenuta nel decreto legislativo n. 29/1993, vigente all'epoca dello svolgimento dei fatti rappresentati dall'Università, prevedeva l'articolazione della dirigenza nelle Amministrazioni Pubbliche su due soli livelli, dirigenti generali e dirigenti, (art. 15 ), con l'eliminazione dall'ordinamento della qualifica di dirigente superiore, conservandola esclusivamente in via transitoria e temporanea *ad personam*, fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dal successivo art.22. La citata normativa prevedeva, altresì, che nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precedesse quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza (art. 25, comma 1, del d.lgs. n.29/1993, abrogato dall'art. 43 del d.lgs. n.80/1998).

In sede di prima applicazione del decreto n.29/1993, gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 erano conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi.

Per quanto riguardava il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica venivano devolute alle università di appartenenza (art. 6, comma 5, d.lgs.n.29/1993).

Nel caso della dirigenza dei Ministeri, però, l'individuazione, tramite regolamento degli uffici dirigenziali presso ciascuno Ministero, era considerato come adempimento propedeutico alle operazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche, da effettuare previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 con gli

FV/lm

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

articoli 6, 31 e 22 del d.lgs. n.29/1993, anche se il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs.n.29, per la emanazione del regolamento per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale, non era ritenuto a carattere perentorio, ferma restando comunque la netta distinzione della posizione delle funzioni dei dirigenti generali rispetto a quelle degli altri dirigenti. Inoltre, il Consiglio di Stato- Sez. IV, con la sentenza n. 22 del 2- 1- 1996, in sede di interpretazione dell'articolo 25 del d.lgs. n.29, riteneva che fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della nuova qualifica di dirigente, venivano conservate le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore *ad personam* e che, in attesa dell'individuazione dei nuovi uffici dirigenziali o dell'attribuzione della nuova qualifica di dirigente, era resa temporaneamente inoperante l'unificazione delle qualifiche, e conservata la preesistente organizzazione degli uffici dirigenziali fondata sulla distinzione di funzioni tra le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore.

Si ritiene che l'Università di Udine debba valutare le richieste economiche del dirigente in questione alla luce delle norme della legge n.127/1997, riguardanti il potere degli statuti universitari di regolare i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, i procedimenti di selezione e accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, i ruoli e le dotazioni organiche e la loro complessiva consistenza (art.17, comma 109, della legge n. 127/1997), nonché riguardanti il contratto di lavoro del direttore amministrativo (art. 17, comma 110). In mancanza nella normativa nazionale e negli Statuti di riferimenti circa un inquadramento nella prima fascia di cui all'art.23 del d.lgs. n.165/2001, non presenti nemmeno per la figura del Direttore amministrativo, soccorre la giurisprudenza citata nel senso di ritenere di livello non generale le funzioni dirigenziali svolte dal dirigente superiore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro